

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CALCIO TAVOLO

STATUTO
FEDERALE
DELLA
F.I.S.C.T.

Edizione originale del 1995

Stampato il 10/1998

Tutti i diritti sono riservati dalla FISCT

F.I.S.C.T.
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CALCIO DA TAVOLO

affiliata alla F.I.S.T.F.

*Federation of International Sport Table
Football*



SEGRETERIA LAVORI DI COSTITUZIONE
Stefano Buzzi
Via Buonarroti, 3 - 20149 Milano
Tel. 02 - 48.01.09.08 Fax. 02 - 48.01.27.14
Cell. 0330 - 23.49.22

STATUTO DELLA "FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CALCIO DA TAVOLO"

Titolo I: Denominazione e scopi.

Art. 1.- E' istituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, un' Associazione sotto la denominazione " Federazione Italiana Sport Calcio da Tavolo" - in sigla (F.I.S.C.T.) - con sede in Milano.

Art. 2.- L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere, divulgare, incoraggiare ed organizzare la pratica del calcio da tavolo - per esso inteso la pratica amatoriale del Subbuteo ® e la pratica dello sport calcio da tavolo - anche organizzando manifestazioni e competizioni agonistiche e non a carattere regionale, nazionale ed internazionale ; ha lo scopo inoltre di promuovere ed incoraggiare lo scambio di rapporti con sodalizi analoghi presenti in Italia ed all' estero, nonché di promuovere provvedimenti legislativi o di altra natura da parte delle Autorità competenti al fine di incentivare la diffusione ed il riconoscimento sportivo della disciplina del calcio da tavolo.

Per l'attuazione dello scopo sociale potrà compiere operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari.

La F.I.S.C.T. è affiliata alla Federation International of Sports Table Football (F.I.S.T.F.), di essa accetta ed applica i regolamenti, e da essa è riconosciuta come unica rappresentante in Italia del calcio da tavolo.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere affiliate o incorporate nella F.I.S.C.T. altre Associazioni o Gruppi esistenti, aventi scopi uguali e/o affini. Nel caso di incorporazione, la F.I.S.C.T. assorbe il patrimonio e subentra negli impegni assunti e nei diritti acquisiti da dette Associazioni o Gruppi.

Titolo II: Patrimonio e mezzi di esercizio.

Art. 3.- Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- a- da elargizioni, donazioni, lasciti, oblazioni;
- b- dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- c- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Art. 4.- I mezzi di esercizio sono costituiti:

- a- dalle contribuzioni degli Associati;
- b- dai contributi delle Amministrazioni pubbliche, di Enti e di privati;
- c- da ogni altra entrata, non destinata ad incrementare il patrimonio.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Titolo III: *Affiliati e Associati.*

Art. 5.- Gli affiliati sono le società, le associazioni e gli altri organismi similari sportivi che, affiliandosi, intendono praticare l'attività agonistica del calcio da tavolo senza scopo di lucro. I soci delle società, associazioni e altri organismi sportivi similari affiliati devono diventare, all'atto dell'affiliazione, associati della F.I.S.C.T.

Art. 6.- Può presentare domanda per divenire Associato la persona di buona condotta morale e sociale interessata all'attività dell'Associazione stessa. Non ci sono limiti di età per l'ammissione.

Chi aspira ad ottenere la qualità di Associato deve presentare apposita domanda ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.

Le quote associative vengono decise dal Consiglio Federale.

Art. 7.- La domanda di affiliazione e/o di associazione, redatta su apposito modulo, s'intende accolta se il Consiglio Federale non la respinge entro tre mesi con provvedimento motivato. Con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti che fossero nel frattempo trascorsi. Il giudizio del Consiglio Federale è insindacabile.

Art. 8.- La qualità di Affiliato e di Associato si perdono per scadenza del termine di affiliazione e/o associativo, per morosità, per dimissioni volontarie, per morte, per radiazione.

Sulle dimissioni, sulla morosità e sulla radiazione delibera il Consiglio Federale.

Nessun diritto compete per la perdita della qualità di Affiliato e/o Associato.

Titolo IV: *Organi Associativi.*

Art. 9.- Gli Organi dell'Associazione sono:

- a- l'Assemblea degli Associati;
- b- il Consiglio Federale;
- c- il Presidente.

Titolo V: *Assemblea degli Associati.*

Art. 10.- L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b- elegge i componenti il Consiglio Federale;
- c- delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 11.- L'Assemblea degli Associati si riunisce in sessione ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il conto consuntivo e quello preventivo nonché la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Federale lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea degli Associati dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

Art. 12.- L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente mediante invito comunicato ad ogni Associato almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'invito indicherà: gli argomenti posti all'ordine del giorno; l'ora, il giorno ed il luogo ove si effettuerà la riunione; per il caso in cui non si possa deliberare per mancanza del numero legale, l'ora, il giorno ed il luogo per la riunione in seconda convocazione.

Art. 13.- L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; è ammessa la rappresentanza per delega da rilasciarsi solo ad altri soci e non più di una, ovvero ogni socio non può essere latore di più di una delega.

Art. 14.- L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua vece dal Vice Presidente, o - in mancanza anche di questo - da uno dei propri componenti delegato dal Presidente. Il Presidente designa un Associato ad eseguire le funzioni di segretario.

Titolo VI: Consiglio Federale.

Art. 15.- Il Consiglio Federale è composto da un numero di membri di volta in volta stabilito dall'Assemblea degli Associati, purchè non inferiore a cinque.

L'Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Federale che durano in carica due anni, sono rieleggibili e non sono remunerabili.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocheranno un'assemblea per provvedere alla sostituzione dei mancanti.

Nella suddetta ipotesi è applicabile il disposto del comma 3° dell' art. 2386 del C.C. . Se vengono a mancare tutti i Consiglieri si applica il disposto dell' art. 2386 ultimo comma.

L'Associazione viene amministrata dal Consiglio Federale.

Art. 16.- Il Consiglio Federale elegge tra i propri componenti, con voto segreto, il Presidente, un Segretario Generale, un Vice Presidente Attività Agonistica, un Vice Presidente Marketing e Comunicazione e un Vice Presidente Finanze.

Art. 17.- Il Consiglio Federale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea degli Associati e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza della Assemblea medesima.

In particolare il Consiglio Federale:

- a- predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento delle attività negli anni in carica;
- b- delibera circa l' indirizzo, lo svolgimento e l'estensione delle attività, nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell' Assemblea degli Associati;
- c- formula le proposte da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- d- propone il bilancio preventivo;
- e- predispone il conto consuntivo da sottoporre all' Assemblea degli Associati.

Art. 18.- Per la validità dell'adunanza del Consiglio Federale occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Federale decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Titolo VII: Il Presidente.

Art. 19.- Il Presidente è il legale rappresentante dell' Associazione.

Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell' Assemblea degli Associati e del Consiglio Federale, e s'intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Segretario Generale. Il Presidente per esigenze di servizio può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Federale.

Il Presidente vista le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo predisposto dal Consiglio Federale.

Titolo VIII: Amministrazione.

Art. 20.- Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi degli Associati, nonché i proventi comunque derivanti all'Associazione dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'Associazione in base ai predisposti bilanci preventivi.

Art. 21.- L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; quello del primo anno comincia dalla data di costituzione e termina il 31 dicembre dell'anno in corso.

Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio di previsione; tale bilancio è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario.

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo.

Per la spesa imprevista è stanziato un apposito fondo di riserva.

Art. 22.- Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Vice Presidente Finanze, deve essere depositato presso la sede, a disposizione degli Associati, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.

Art. 23.- Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, l'istituzione di rapporti di associazione pluriennali, la determinazione delle varie categorie degli Associati e dei servizi a ciascuna di esse riservati, si provvede con appositi regolamenti. Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio Federale, saranno approvati dall'Assemblea degli Associati.

Titolo IX: Norme generali e liquidazione.

Art. 24.- Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà la modalità della liquidazione.

Il patrimonio sociale residuo verrà devoluto ad Enti di beneficenza, in difetto di diversa decisione dell'Assemblea.

Finchè perdura l'Associazione i singoli Associati non possono chiedere la divisione del fondo comune nè pretendere la quota in caso di recesso per qualsiasi ragione.

Titolo X: Disposizione finale e modificazioni allo statuto.

Art. 25.- Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere formulate dal Consiglio Federale o dagli Associati che rappresentino in complesso un terzo dei voti degli Associati iscritti all'Associazione.

Le proposte di modificazione devono essere inviate al Presidente il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte.

Per la validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti degli Associati iscritti e tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi dei presenti.

Art. 26.- Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge emanate in materia.

Titolo XI: Clausola compromissoria.

Art. 27.- In caso di disaccordo circa l'interpretazione e l'esecuzione dei patti convenuti, la controversia dovrà essere risolta inappellabilmente da un collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati uno dal Consiglio Federale, uno dal ricorrente ed uno di comune accordo tra gli stessi o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. Il termine massimo per eventuali ricorsi è di quindici giorni.

Letto, approvato e sottoscritto in data 19.02.1995 in Firenze.

Il presente Statuto consta di n. 5 pagine compresa questa, dattiloscritte in presenza dei sottoscritti firmatari, che ne attestano la veridicità e autenticità.

Tonarelli dott.ing. Marcello

Buzzi Stefano

Galeazzi Gianluca

Lazzari rag. Davide

Pinausi rag. Marco

Stefano Buzzi

Gianluca Galeazzi

Davide Lazzari

Marco Pinausi

**NON E' CONSENTITO RIPRODURRE IN COPIA NESSUNA
PARTE DELLA SEGUENTE PUBBLICAZIONE. TUTTI I DIRITTI
SONO RISERVATI ALLA F.I.S.C.T.**

**Edizione curata dal Dip. Finanze FISCT - P.zza Marzabotto, 23 -
30031 Dolo (ve)**

**OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SARA' PERSEGUITA
DALLE LEGGI VIGENTI CORRENTI.**